

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Foggia, III Sezione Civile, in persona dei Magistrati:

dott. Rosella Modarelli – Presidente;

dott. Caterina Lazzara – Giudice rel.;

dott. Francesco Murgo – Giudice

letta la richiesta del 25/6/2020 di proroga ex art. 9 comma 2 D.L. n. 23/2020 l.fall. (convertito da L. n. 40 del 5 giugno 2020), depositata il 25/6/2020 dalla

, che rappresenta di voler formulare nuova proposta e presentare nuovo piano di concordato preventivo; esaminati gli atti;

considerato che la richiesta di proroga è ammissibile, ricorrendo il caso di concordato pendente alla data del 23/2/2020, e non essendosi ancora svolta l'adunanza dei creditori (fissata per il giorno 20/9/2020);

considerato che la proroga prevista dal citato art. 9 comma 2 non richiede valutazioni discrezionali del Tribunale sull'an della concessione, ma solo sulla entità della proroga, che non può essere superiore a novanta giorni;

considerato che non pendendo istanze di fallimento il termine di deposito del nuovo piano si sospende nel periodo feriale;

ritenuto che, alla luce dei motivi che giustificano l'istanza, può concedersi proroga di 60 giorni decorrenti dal presente provvedimento;

considerato che con provvedimenti del 18-29/3/2020 e del 13-16/5/2020 è stata disposta l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.fall. per l'affitto, prevista nell'attuale piano concordatario, di due rami di azienda, è stata fissata per il giorno 2/7/2020 la data per l'espletamento della procedura competitiva per l'affitto dei due rami di azienda, ed è stata conseguentemente rinviata alla data del 10/9/2020 l'adunanza dei creditori;

ritenuto che, dovendo essere il piano riformulato, la procedura competitiva prevista nell'attuale piano va revocata, non avendo la società prospettato di voler confermare detta scelta nel nuovo piano ed avendo piuttosto esplicitamente richiesto la revoca dei suddetti provvedimenti;

considerato, altresì, che l'udienza per l'adunanza dei creditori va parimenti revocata, dovendo essere rifissata solo in esito a positivo vaglio, ai sensi degli artt. 162 e 163 l. fall., della nuova proposta e del nuovo piano di concordato;

P.Q.M.



- concede, alla [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L. n. 23/2020 l.fall. (convertito da L. n. 40/2020) la proroga di 60 giorni, decorrente dal presente provvedimento, per il deposito della nuova proposta, del nuovo piano, e della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;
- revoca la procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. fissata per il giorno 2/7/2020, ore 12.00, disposta con provvedimenti del 18-29/3/2020 e del 13-16/5/2020;
- revoca l'udienza (fissata per il giorno 10/9/2020) per l'adunanza dei creditori, disposta con provvedimento del 18-29/3/2020;
- ordina la restituzione agli offerenti delle buste, integre, contenenti l'offerta per la procedura competitiva, mandando alla cancelleria per il relativo adempimento.

Si comunichi alle parti ed al Commissario Giudiziale, onerando quest'ultimo di comunicare ai creditori la revoca dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori.

Foggia, così deciso l'1/07/2020 nella camera di consiglio della terza sezione civile.

Il Giudice rel.
(dott. Caterina Lazzara)

Il Presidente
(dott. Rosella Modarelli)

